



Comune di Grottaminarda

(Provincia di Avellino)

Via A. De Gasperi 83035 Grottaminarda (AV)

Tel. 0825/445211 - Fax 0825/446848

Ufficio di Segreteria

ORIGINALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 16

Data 15-07-2026

Oggetto

Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare per l'anno 2026 e presa d'atto del PEF pluriennale 2026-2029

L'anno duemilaventisei, il giorno quindici del mese di luglio alle ore 18:00 nella sala delle adunanze consiliari del comune intestato, alla prima convocazione in seduta straordinaria, che è stata partecipata ai sigg. Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Presiede l'adunanza il PASCUCCI VIRGINIA nella qualità di CONSIGLIERE.

sono rispettivamente presenti e assenti :

SPERA MARCANTONIO	P	PETRILLO DORALDA	QUINTA	P
VITALE ANTONIO	P	YORAIMA		
IACOVIELLO FRANCA	P	DE LUCA EDOARDO		P
SPINAPOLICE MICHELE	P	BARRASSO VINCENZO		A
PASCUCCI VIRGINIA	P	BRUNO IMPERATRICE		P
GRILLO MARIA ELISA	P	PICCOLO MAURO		P
BRUNO MICHELANGELO	P	GRAZIANO MARISA		P

Parere ai sensi dell'art. 49 – D.Lgs. 18/08/2000, N.267

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Il Responsabile del servizio

FILIPPONE ALESSANDRO

Addì, 30-06-2026

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Il Responsabile del servizio

FILIPPONE ALESSANDRO

Addì, 30-06-2026

Gli intervenuti, quindi, sono in numero legale.

Assiste il SEGRETARIO GENERALE DOTT. MAIETTA FRANCESCO

LA SEDUTA E' PUBBLICA

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (*Legge di bilancio 2020-2023*) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

PRESO ATTO che pur prevedendo l'abrogazione della I.U.C., la Legge n. 160/2019, fa salve le disposizioni relative alla TARI, ossia al prelievo sui rifiuti;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante *"DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021"* e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

ATTESO che per il nuovo periodo regolatorio, ARERA ha posto l'accento sulla necessità di ampliare il perimetro di controllo della filiera al fine non solo di contenere la produzione del rifiuto, ma anche ridurre il conferimento in discarica, promuovendo il recupero ed il riciclo del rifiuto mediante l'incentivazione dei termovalorizzatori;

CONSIDERATO che le finalità fissate da ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell'Economia circolare;

RILEVATO che il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;

VERIFICATO che con l'MTR-2 considera i costi fino al "cancello" degli impianti e delle discariche, andando a premiare gli impianti di trattamento che valorizzano i rifiuti e, nel contempo, penalizzando i conferimenti in discarica;

EVIDENZIATO che con la delibera n. 397/2025/R/rif ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026/2029, a seguito dell'approvazione della delibera n. 57/2025/R/rif finalizzata alla definizione del MTR-3;

PRESO ATTO che per l'elaborazione del PEF pluriennale 2026/2029 occorre utilizzare il tool allegato alla determina n. 1/2025 di ARERA, che riporta anche gli altri documenti utili per ottemperare agli adempimenti indicati dalla medesima Autorità, in attuazione alla richiamata deliberazione n. 397/2025/R/rif;

RISCONTRATO che la struttura dei suddetti documenti è coerente con quella adottata nel precedente periodo regolatorio (MTR-2), pur con le novità che hanno trovato ingresso con la deliberazione n. 397/205/R/rif di ARERA, relative al MTR-3;

CONSIDERATO che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata,

- la redazione del PEF deve seguire le richiamate indicazioni del metodo MTR-3 elaborato da ARERA, che prevede l'aggiornamento biennale 2028-2029;
- la determinazione delle tariffe, pur dovendo assumere quale dato di partenza l'importo validato del PEF relativo all'anno 2026, deve tenere in debito conto anche i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2026;

VISTA la delibera n. 386/2023/R/rif con cui ARERA ha istituito due componenti perequative che i Comuni dovranno prendere in considerazione in occasione della bollettazione TARI a decorrere dall'anno d'imposta 2024;

VISTA l'ulteriore componente perequativa introdotta con delibera n. 133/2025 di ARERA, finalizzata alla copertura del minor gettito TARI derivante dall'applicazione del Bonus sociale TARI già prevista dall'art. 57-bis del decreto-legge n. 124/19, come attuata dal D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, da applicare alle bollette a decorrere dal 2025;

VISTA la delibera n. 355/2025/R/rif, con cui ARERA ha disciplinato la componente Ur3, per la copertura dei costi relativi all'applicazione del Bonus sociale TARI per le utenze domestiche in condizioni di disagio economico-sociali a decorrere dal 2025;

DATO ATTO che l'istituzione delle tre suddette componenti di costo è finalizzata ad adottare meccanismi perequativi dei costi di gestione dei rifiuti afferenti a due casistiche:

1. copertura dei costi sostenuti a livello nazionale per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati, nonché i rifiuti volontariamente raccolti all'interno di un'area compresa nella competenza territoriale di un'Autorità di sistema portuale competente, unitamente ai rifiuti recuperati in occasione di campagne di raccolta da parte di volontari, attraverso l'ingresso della componente **Ur1**;
2. copertura dei costi inerenti alle agevolazioni tariffarie a favore delle zone colpite dagli eventi eccezionali e calamitosi mediante l'introduzione di un'ulteriore componente perequativa, denominata **Ur2**;
3. copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, denominata **Ur3**;

CONSIDERATO che le tre componenti perequative di cui sopra, sono dirette ad alimentare la Cassa per i Servizi Energetici Ambientali (CSEA) e dovranno trovare specifica collocazione nelle bollette TARI, con riferimento ad ogni singola utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

PRECISATO che in ragione dell'istituzione delle tre componenti perequative suddette i Comuni che gestiscono l'emissione delle bollette TARI o i gestori del servizio di erogazione del servizio del prelievo di natura corrispettiva dovranno indicare in bolletta l'importo da riscuotere come segue:

- per quanto concerne la componente Ur1, dovrà essere indicato un importo di € 0,1 per ogni utenza presente nell'avviso di pagamento,
- con riferimento alla componente Ur2, dovrà essere recuperato un importo pari ad € 1,5 per ogni utenza presente nell'avviso di pagamento;
- per la componente perequativa Ur3, tesa alla copertura del bonus sociale è previsto un importo di € 6,0 per ogni utenza presente dell'avviso di pagamento;

RILEVATO che tali importi costituiscono componenti a valle del PEF, in quanto dovranno trovare apposita collocazione del bilancio comunale, da calcolarsi sull'importo che il Comune provvederà a bollettare;

EVIDENZIATO che il bonus sociale TARI, che trova copertura con gli importi relativi alla componente Ur3, è inserito nelle bollette 2026, ossia nell'anno a+1, rispetto all'anno in cui è riconosciuto, sulla base della DSU a cui corrisponda un ISEE non superiore ad € 9.530,00, o € 20.000,00 per i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico, riducendo nella misura del 25% la TARI dovuta;

CONSIDERATO che il bonus sociale rifiuti relativo al 2025 deve essere riconosciuto nella bolletta emessa per l'anno d'imposta 2026 entro il 30 giugno;

ATTESO che, in ragione delle complessità intervenute nella prima applicazione del Bonus sociale rifiuti, ai Comuni sono stati trasmessi da SGAt e flussi per l'individuazione dei soggetti agevolabili anche nel mese di aprile, ossia oltre la data del 1° marzo stabilita in via ordinaria dalla delibera n. 355/205/R/rif di ARERA;

RISCONTRATO che in forza di tali nuove attività a carico dei Comuni, con delibera n. 123/206/R/rif, ARERA ha posticipato al 30 settembre 2026 il termine per l'emissione delle bollette contenenti il bonus sociale rifiuti per i soggetti agevolabili riportati nei nuovi flussi, in luogo del 30 giugno previsto in via ordinaria per i flussi pervenuti entro il 1° marzo;

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza e, pertanto, le nuove componenti dovranno essere indicate chiaramente nella bolletta con recupero degli importi suddetti sulla base del numero di utenze presenti in ogni bolletta;

DATO ATTO, altresì, che le bollette riportanti il bonus sociale TARI devono indicare la specifica dicitura prevista da ARERA, ossia *“Le è stato riconosciuto il bonus sociale rifiuti per l'anno a, ai sensi del d.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24. Il bonus è pari ad € _____”*;

RIMARCATO che nella prima bolletta utile emessa a favore dei beneficiari del bonus sociale rifiuti deve essere messo in evidenza che è possibile compensare l'agevolazione spettante con eventuali insoluti;

VERIFICATO che il nuovo metodo MTR-3, pur avendo introdotto sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dei precedenti MTR;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario *“chi inquina paga”*, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati da regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio *“pay as you through”* e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che per applicare tariffe conformi ai suddetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO che il successivo comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e *“nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti”* di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

PRESO ATTO che in adesione al metodo alternativo suddetto, *“le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”*.

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: *utenze domestiche ed utenze non domestiche*;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) del periodo regolatorio 2026/2029, conforme al metodo MTR-3 secondo il tool approvato da ARERA con determina n. 1/2025, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

CONSIDERATO che la procedura di approvazione del PEF prevede che l'approvazione delle tariffe spetti esclusivamente ad ARERA, con l'attribuzione del compito di validazione in capo all'ente territorialmente competente (ETC) o, in sua assenza, del Comune;

DATO ATTO che con il metodo MTR-3, ARERA ha introdotto importanti semplificazioni procedurali per velocizzare e standardizzare l'iter di approvazione delle tariffe;

VERIFICATO che con le tariffe che vengono approvate, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

ATTESO che il metodo MTR-3 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise, a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, avvalendosi della possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo *“è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”*;

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR-3, i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media, salvo sia possibile individuare il rifiuto conferito dalle diverse utenze, secondo la modalità puntuale;

VERIFICATO, altresì, che il metodo MTR-3, come i precedenti, prevede il *“limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”*, da determinarsi sempre con riferimento al totale delle componenti presenti nel singolo PEF, tenendo conto che è modificato il tasso di inflazione programmata e che sono accorpati i coefficienti di miglioramento della qualità e di ampliamento del perimetro gestionale, ossia QL_a e PG_a e sostituiti dal coefficiente K_a, che esprime gli obiettivi di potenziamento del servizio;

CONSIDERATO che l'introduzione del coefficiente K_a pone in rilievo i risultati ambientali e gestionali effettivi nel procedimento di determinazione delle tariffe;

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno del suddetto limite di crescita che, per il secondo periodo regolatorio, con riferimento all'anno 2026, non deve superare la misura del 9,6%, in base al quale il totale delle voci del PEF determinate per ciascuna annualità, non può eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

PRESO ATTO che per la compilazione del PEF sono assunti dati contabili certi relativi al rendiconto dell'anno (a-2), ad eccezione dei costi preventivi, relativi ai costi generati dalla riforma ambientale, da costi per miglioramento qualitativo del servizio reso o per estensione del perimetro dei servizi relativi al ciclo dei rifiuti;

CONSIDERATO anche che ARERA, al fine dell'approvazione del PEF, dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) o del Comune in sua mancanza, sulla base della documentazione trasmessa;

RISCONTRATO che per calcolare l'ammontare da utilizzare per la determinazione delle tariffe TARI occorre considerare a valle del PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente,

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno 2024 sono da considerare poste a valle del PEF anche le componenti perequative Ur1 e Ur2, come sopra illustrate;

RILEVATO che a decorrere dall'anno 2025 è da applicare l'ulteriore componente perequativa Ur3, come stabilita dalla delibera n. 133/2025 di ARERA;

DATO ATTO che le tariffe TARI da applicare per l'anno 2026 sono determinate assumendo quale montante dei costi, l'importo totale del PEF relativo all'anno 2026, come indicato nel tool del PEF per il periodo pluriennale 2026-2029, come modificato sulla scorta delle componenti a valle del PEF, di cui ai punti precedenti;

CONSIDERATO che dovranno essere trasmessi all'Autorità i seguenti documenti:

- a) il PEF pluriennale elaborato sulla base del Tool approvato con determina n. 1/2025;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui alla suddetta determina;
- c) la dichiarazione di veridicità dei gestori ed ETC, in base allo schema della citata determina;
- d) la dichiarazione di veridicità del Comune, in base allo schema della citata determina;
- e) la delibera di approvazione delle tariffe TARI 2026, da parte del Consiglio Comunale;

RIBADITO che spetta ad ARERA, il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito del PEF integrale e validato dall'Ente Territorialmente Competente;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

DATO ATTO che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle relative tariffe;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale dell'ATO Avellino – Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani n. 57 del 29-6-2026 rubricata: «Validazione dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) del Piano Economico Finanziario (PEF) per il periodo 2026-2029 del Comune di Grottaminarda secondo quanto previsto dal metodo tariffario dei rifiuti MTR-3», allegata alla presente deliberazione, contraddistinta dalla lettera "A";

VISTO il prospetto di PEF per il periodo regolatorio 2026-2029, allegato alla presente deliberazione, contraddistinto dalla lettera "B", unitamente alle relazioni accompagnatorie, allegato "C", quali parti integranti e sostanziali della medesima;

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2026, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2026 da parte di ATO Avellino;

PRESO ATTO che le entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita relative all'anno 2026 ammontano a € 1.604.103,00, al lordo delle detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina ARERA n. 1/DTAC/2025, pari ad € 34.090,00;

DATO ATTO che le tariffe TARI da applicare l'anno 2026, determinate in conformità alle disposizioni sopra descritte, risultano pari all'importo di cui all'allegato "D" della presente deliberazione;

DATO ATTO che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art.1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013;

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2026, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2026, nel rispetto della procedura dettata dal nuovo metodo MTR-3 di ARERA;

CONSIDERATO che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

RILEVATO che, in forza della previsione normativa ricordata, le bollette TARI relative all'anno d'imposta 2026 avranno le seguenti scadenze:

- rata unica oppure 1° rata 17-8-2026;
- 2° rata 16-10-2026;
- 3° rata 1-12-2026;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

VERIFICATO, che nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del *Portale del federalismo fiscale*, per la pubblicazione nel sito informatico;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2026;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine *«per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»* e che *«i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»*;

VISTO il Bilancio di Previsione per il triennio 2026-2028, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 18/12/2025 e il documento unico di Programmazione, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 18/12/2025;

RICHIAMATI l'art. 107, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

TUTTO ciò premesso e considerato;

PROPONE

Affinchè il Consiglio Comunale

D E L I B E R I

- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- che con la presente delibera viene dato atto dei dati contenuti nel PEF pluriennale 2026-2029, con particolare riferimento al PEF 2026, necessario per la determinazione delle tariffe TARI 2026;
- di dare atto che le entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita relative all'anno 2026 ammontano a € 1.604.103,00, al lordo delle detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina ARERA n. 1/DTAC/2025, pari ad € 34.090,00, come indicato nel prospetto di PEF per il periodo regolatorio 2026-2029, allegato alla presente deliberazione, contraddistinto dalla lettera "B";
- di approvare le tariffe TARI per l'anno 2026, come indicate nell'allegato "D" al presente atto;
- di stabilire le scadenze delle bollette TARI come indicate in premessa;
- di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.

Presenti n° 12

Assenti n° 1 (Barrasso)

Presidente del Consiglio Virginia Pascucci: Passiamo al terzo punto all'ordine del giorno: approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (Tari) da applicare per l'anno 2026 e presa d'atto del PEF pluriennale 2026/2029. La parola al vicesindaco, prego.

Vicesindaco Antonio Vitale: Con questa delibera proponiamo al Consiglio Comunale appunto di approvare le tariffe della tassa dei rifiuti, la Tari, per l'anno 2026, nella presa d'atto del Piano economico finanziario, quindi il PEF pluriennale 2026/2029. Allora cercherò di essere più chiaro possibile perché è una materia molto tecnica e perché ci tengo ovviamente a spiegare alcuni punti importanti. Allora quello che è stato il nostro PEF fino ad oggi era il PEF che era dettato dal periodo regolatorio 2022/2025 quindi era il cosiddetto MTR del secondo periodo regolatorio, cioè veniva stilato il piano economico finanziario che in pratica l'insieme di tutti quei costi di esercizio di investimento e di gestione che coprono il ciclo integrato dei rifiuti. Quindi è una partita di giro mi costa tot, spendo tot. Fatta questa premessa, quindi, scaduto il periodo regolatorio del secondo periodo delle LMT R2, adesso siamo entrati nel terzo periodo regolatorio, quindi la predisposizione del PEF su base quadriennale è prevista per gli anni 2026-27, 28 e 29. Quindi cosa è accaduto? Il PEF viene redatto in questo modo: il Comune di Grottaminarda redige un PEF grezzo, e Irpiniamambiente redige quindi il gestore, in questo caso redige un PEF grezzo, viene inviato all'altro che lo convalida e determina un PEF definitivo. Quest'anno abbiamo avuto un lieve incremento sul piano economico finanziario ovviamente perché i costi sono stati tra virgolette bloccati per quattro anni sul PEF precedente oggi si è redatto un nuovo PEF quindi Irpiniamambiente con la trasmissione del suo PEF grezzo diciamo ha lievemente incrementato i costi, quest'anno adesso vi dirò anche i numeri proprio perché ovviamente i costi di di investimento e di gestione del servizio sono lievemente incrementati, incrementati in virtù ovviamente di tutto quello che potete immaginare può essere possono essere i costi dopo quattro anni perché ovviamente il PEF era stato stilato nel 2022 e quindi avendolo redatto scusate nel 2022 oggi siamo al 2026. Tra l'altro sottolineo due anni dopo ogni, due anni il PEF quindi nel 2024 poteva prevedere una revisione biennale infra periodo che non è stata tra l'altro nemmeno fatta e quindi in quella sede di revisione si potevano aumentare i costi due anni fa ma non è stata fatta proprio perché appunto non è stato inoltrato il PEF grezzo da parte del gestore e quindi di conseguenza oggi i costi o meglio fino a ieri i costi del PEF erano quelli fissi per quattro anni ovviamente col minimo livello di crescita previsto dal PEF. Quindi noi oggi abbiamo un PEF che un piano economico finanziario quindi che rispetto allo scorso anno è di 1.604.103 € rispetto al 1.532.973. Ciò che diciamo la differenza ciò che ha tra virgolette determinato un lieve incremento perché parlo di lieve incremento perché poi al netto del PEF l'incremento va distribuito su tutta la base imponibile e comunque il lavoro che è stato fatto dagli uffici in questi anni è stato un lavoro molto importante e che stanno facendo quotidianamente quindi aggiornano facilmente aggiornano velocemente la banca dati e quindi tutto quello che è il ruolo, inseriscono tutte quelle che sono le nuove istanze presentate dai nuovi cittadini, dalle nuove attività commerciali e quindi ampliano sempre di più la base imponibile, al punto che anche l'incremento distribuito su una platea di metri quadrati più ampia più alta determina appunto un brevissimo incremento per tutte le utenze sia quelle domestiche che quelle non domestiche. Poi voglio chiarire un aspetto quest'anno come sapete c'è stato appunto il bonus sociale sulla tassa dei rifiuti. Noi abbiamo ricevuto un elenco di cittadini per i quali era possibile applicare questa tassa questa scusate applicare questo sgravio. Che erano appunto per i cittadini con ISEE inferiore a € 9.500,00 e € 20.000 per quanto riguarda le famiglie i nuclei familiari con quattro figli a carico e quindi grazie a questo sgravio noi abbiamo applicato una riduzione del 25% appunto su quei cittadini che diciamo sono stati individuati appunto da questa, dalla SGATE. Quindi cosa è successo quindi ci tengo a precisare questa cosa perché in questi giorni sono a casa dei cittadini è arrivata la Tari, la tassa sui rifiuti e quindi voglio chiarirlo in questo anche se poi abbiamo fatto una lettera accompagnatoria. Siccome il 30 di giugno è il termine entro cui noi dovevamo inserire nel ruolo gli sgravi quindi il 25% sui cittadini che avevano diritto al bonus noi dovevamo per forza di cose farlo ma siccome il PEF ancora non l'avevamo ricevuto quindi convalidato da parte dell'Ato noi non potevamo venire in Consiglio ad approvare il

PEF quindi abbiamo inviato le prime due rate della tassa subito e poi una terza rata a conguaglio che appena approvata queste tariffe invieremo ovviamente con scadenza 1 dicembre 2026 come termine ultimo di pagamento. Quindi le rate sono: la prima rata la scadenza il 17 agosto 2026, la seconda rata il 16 ottobre 2026, la terza rata il 1° dicembre 2026 oppure rata unica del 17 agosto 2026. Quindi, visto appunto quello che è il Piano economico finanziario redatto noi, si chiede oggi al Consiglio Comunale di deliberare in merito all'approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti Tari da applicare per l'anno 2026 e la presa d'atto del Piano economico finanziario pluriennale 2026/2029. Grazie.

Presidente del Consiglio Virginia Pascucci: Si vicesindaco. Nel frattempo è arrivato anche il consigliere Barrasso. Ci sono interventi su questo punto? Prego.

Presenti n°13

Assenti n°0

Consigliera Doralda Petrillo: Allora, riguardo l'approvazione del Piano economico finanziario per il quadriennio 2026 2029 e delle tariffe Tari del per l'anno in corso. La prima cosa che salta all'occhio analizzando la proposta di delibera ai documenti dell'Ente d'ambito è una crescita inarrestabile della pressione fiscale sui nostri concittadini. Per l'anno 2026 il totale delle entrate tariffarie massime approvabile è stato fissato a 1.604.000€. Ma guardando la proiezione quadriennale le entrate passeranno da 1.600.000 ad oltre 1.770.000 nel 2029. Quindi una stangata programmata che verrà a pesare enormemente sulle famiglie e sulle imprese di Grottaminarda, già provate dalla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale in cui si trova l'ente. La speranza sarebbe che la giustificazione di questi aumenti risiedesse in un miglioramento del servizio, ma i dati dicono tutt'altro. La nostra percentuale di raccolta differenziata certificata questo è un dato del 2024 poi non sappiamo come mai non sia stato aggiornato. E ferma al 57,4%, una percentuale che contrasta con il limite minimo che previsto dalla normativa vigente, che è del 65%. Quindi siamo ben al di sotto degli obiettivi di legge ed è un deficit ambientale che ha ripercussioni dirette sulle tasche dei cittadini. Infatti, a causa di questa performance non soddisfacente, i coefficienti di qualità ambientali Gamma uno e Gamma due sono stati penalizzati dall'ente d'ambito, portando ad una minore efficienza economica del piano. Ancora più preoccupante, invece, è il macro indicatore R1 relativo all'efficacia del riciclo degli imballaggi, che ci colloca in una desolante classe F. Il gradino più basso della scala di qualità, quindi. Inoltre emerge che una singolare una singolare contraddizione dei documenti. Nella relazione di accompagnamento del documento del Comune si legge testualmente che non sorge l'esigenza di valorizzare di valorizzazione del coefficiente K quindi del potenziamento del servizio. Mentre tuttavia l'Ente d'ambito, nella sua determinazione di validazione ha ampliato, ha applicato per il 2026 un coefficiente di potenziamento del 2,9 che sale addirittura al 5% per il 2027. Quindi chiedo all'assessore delegato se stiamo potenziando il servizio, come dice l'Ente d'ambito, per giustificare l'aumento delle tariffe o non stiamo facendo nulla invece, come sostiene il responsabile del servizio finanziario. Credo che insomma, questa confusione documentale non è accettabile, soprattutto quando si parla di soldi dei cittadini. Concludo dicendo che questo PEF questo piano tariffario sono la prova di un'Amministrazione che comunque non è ancora riuscita a governare per bene il ciclo dei rifiuti perché non raggiungiamo i target di legge sulla differenziata e perché offriamo una qualità di riciclo scadente visto che siamo in classe F e perché subiamo passivamente l'aumento dei costi dettati dal gestore dei coefficienti dell'Ente d'ambito. Per questo motivo il gruppo scelta popolare voterà contrario a questa deliberazione grazie.

Presidente del Consiglio Virginia Pascucci: Grazie. Se ci sono altri interventi.

Vicesindaco Antonio Vitale: Allora effettivamente il discorso è questo almeno noi stiamo ragionando in questi termini. Noi stiamo cercando ovviamente di migliorare il servizio, in che senso, abbiamo già studiato con il gestore quelli che saranno le tutte le modifiche che porteremo sia per cercare di aumentare la percentuale che è aumentata di un punto rispetto all'anno scorso ma è comunque basso dobbiamo andare oltre anche io sono d'accordo dobbiamo andare oltre arrivare a quel 65% perché se Grottaminarda supera il 65% significa veramente che abbiamo raggiunto un grande obiettivo perché non è semplice mi rendo conto che alcune volte non è non è semplice perché purtroppo ahimè io dico sempre che troppi cittadini arrivano Grottaminarda a volte troppo immondizia troviamo in mezzo alla strada è complicato però dobbiamo riuscirci dobbiamo riuscirci e credo che ce la faremo, in che senso, in che modo. Facendo una serie di attività che abbiamo già avevamo avviato con il gestore però sappiamo tutti quello che è la situazione oggi della del ciclo integrato dei rifiuti a livello della

provincia di Avellino e quindi noi ad esempio già abbiamo ragionato su una modifica di quelle che sono anche le raccolte quindi la periodicità le raccolte anche all'esterno anche nei centri nella zona extraurbana ad esempio abbiamo pensato ne dico una nella zona extraurbana di fare dei passaggi per quanto riguarda l'umido perché troviamo assurdo che la zona extraurbana, l'umido debba depositarlo nel terreno. Non tutti quelli che abitano in zona extraurbana hanno il terreno davanti casa quindi io mi sono sempre chiesto ma questa frazione dove viene depositata e inevitabilmente è molto probabilmente viene depositata nell'indifferenziata e quindi è noi siamo qui per farle capire che stiamo ragionando su queste cose ovviamente già abbiamo parlato con il gestore nel momento in cui si chiuderà e spero prima possibile la sto seguendo personalmente, ovviamente anche con il Sindaco che vice vicepresidente della Provincia ma qua abbiamo altri consiglieri provinciali e consiglieri provinciali uscenti quindi sto seguendo personalmente la vicenda ovviamente relativa al ciclo integrato dei rifiuti perché nel momento in cui si definisce tutta la parte relativa all'acquisizione delle quote del gestore ovviamente ci sono anche dei Comuni che hanno deciso appunto di uscire dal servizio e sono in attesa anche hanno un contenzioso con l'ATO e stanno attendendo delle sentenze quindi nel momento in cui si definisce tutto questo è chiaro che daremo attuazione a questo piano anche con delle iniziative che avevamo stabilito che avevamo condiviso insieme in passato vedi le buste trasparenti una cosa che noi ci teniamo noi vogliamo farla vogliamo farla col codice a barre ovviamente con la dotazione da parte del gestore per quanto riguarda appunto tutta la dotazione tecnologica per poterlo fare però ovviamente per fare questo è necessario appunto che a livello provinciale si risolva questa situazione per poter andare diciamo avanti e migliorare questo servizio che io concordo oggi non possiamo lamentarci del servizio che ci viene offerto da Irpiniambiente su questo mi sbilancio a dire questo perché ci offre un buon servizio lo possiamo migliorare sì sicuramente lo possiamo migliorare il servizio come ti dicevo variando anche i passaggi perché capisco che ci sono dei passaggi in alcune zone che casomai possono essere modificati e sta portando una serie di cose che secondo me ci possono consentire innanzitutto di abbassare il costo appunto del servizio di trasporto. Eh anche se questo aumento è un aumento generalizzato ovviamente per tutti i Comuni perché ovviamente i costi sono sicuramente aumentati noi per esempio il nostro PEF lo abbiamo tenuto perché come dicevo facciamo un PEF grezzo, lo abbiamo tenuto lo stesso importo dell'anno scorso perché i costi anche ma anche quello della paradossalmente dello smaltimento dell'indifferenziata sono identici se non inferiori rispetto all'anno scorso. E quindi credo che portando queste modifiche riusciremo io mi auguro di raggiungere almeno quel 65% perché quando poi in un Paese grande come Grottaminarda raggiungere il 65% significa che abbiamo cittadini virtuosi e attività commerciali virtuose, un'Amministrazione capace di far diciamo di adottare le giuste diciamo i giusti correttivi per cercare di aumentarlo anche abbiamo avuto un minimo aumento ma ripeto non è significativo dal 56 al 57 siamo ancora bassi quindi dovremmo arrivare a questo 65. Grazie.

Presidente del Consiglio Virginia Pascucci: Grazie se ci sono non ci sono altri interventi passo alla votazione prego.

Consigliere Michelangelo Bruno: Hai richiamato una mia battaglia partita quattro anni fa i sacchetti trasparenti forse ad oggi non tenevo il dubbio se chi sta in campagna butta l'umido nel nell'indifferenziato perché doveva essere sanzionato e forse ad oggi potevamo già vedere se costi benefici erano era conveniente portare questa iniziativa ad oggi dopo quattro anni ancora non sappiamo se ci conviene o meno perché non abbiamo fatto una prova in sostanza perché quello che avevo chiesto dico un anno proviamoci vediamo che cosa potrebbe portare questa introduzione del sacchetto trasparente. Ho portato una mia come dire una mia esperienza su un comune dove lavoro sono mi sembra per il 4° 5° anno consecutivo hanno preso il premio come Comune più riciclone della Provincia ma non lo so di preciso come sono partiti proprio con i sacchetti trasparenti appena entrati in amministrazione capito questa cosa ve l'ho proposto subito quindi circa quattro anni fa però non si è mai proceduto insomma nel dare un'impronta e una nel verificare perché capisco che poi un Comune di 3000 persone è più facile controllare rispetto a un Comune di 8000 però se mai si parte mai si prova, ma mai si prova, mai si sbaglia. In sostanza nelle attività amministrative uno deve rischiare, nella vita politica deve rischiare, poi si deve vedere se quel rischio ha portato dei benefici o no e si può sempre tornare indietro. Quindi ad oggi ancora non sappiamo se questa situazione potrebbe essere o meno utile per diminuire quello le tasse per i cittadini grazie. Vabbè comunque la dichiarazione di voto contrario a questo che per qualsiasi quando si paga sempre voto

contrario.

Presidente del Consiglio Virginia Pascucci: Bene passiamo alla votazione anche di questo punto all'ordine del giorno approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti da applicare per l'anno 2026 e presa d'atto del PEF pluriennale 2026/2029. Favorevoli per alzata di mano, sette contrari sei. Per l'immediata eseguibilità della delibera favorevole per alzata di mano sette, contrari sei.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione ad oggetto “Approvazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) da applicare per l’anno 2026 e presa d’atto del PEF pluriennale 2026/2029”

Dopo ampia discussione, con n. 7 voti favorevoli e n. 6 voti contrari (Barrasso, Bruno I., Bruno M., De Luca, Petrillo e Piccolo) espressi nelle forme previste dallo Statuto, su n°13 presenti e votanti;

DELIBERA

1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto “Approvazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) da applicare per l’anno 2026 e presa d’atto del PEF pluriennale 2026/2029”.

Inoltre, dopo ampia discussione, ed in considerazione dell’urgenza di provvedere, con n. 7 voti favorevoli e n. 6 voti contrari (Barrasso, Bruno I., Bruno M., De Luca, Petrillo e Piccolo), espressi nelle forme previste dallo Statuto, su n° 13 presenti e votanti;

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
PASCUCCI VIRGINIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. MAIETTA FRANCESCO

IL CONSIGLIERE ANZIANO
MICHELANGELO BRUNO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio :

ATTESTA

che la presente deliberazione :

- ρ è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale On-line, ai sensi dell'art. 32 della legge 69/2009, il giorno 25-08-2026 n. albo 988 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124 del D. Lgs. N. 267/2000)

Grottaminarda, lì 25-08-2026

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. MAIETTA FRANCESCO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio :

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 15-07-2026

- ρ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000)
- ρ perché decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000)

Grottaminarda, lì 25-08-2026

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. MAIETTA FRANCESCO